

Le modalità di perquisizione delle persone detenute

Presentazione della tematica

L'art. 57 della legge penitenziaria n° 2009-1436 del 24 novembre 2009 nonché gli articoli da R. 57-7-79 a R. 57-7-82 del codice di procedura penale che esigono criteri di necessità e di proporzionalità affinché le modalità di perquisizione delle persone detenute (perquisizione per palpazione o integrale) possano essere praticate.

Necessità: una perquisizione può essere ordinata se esiste una presunzione di reato o dei rischi che il comportamento delle persone detenute pone per la sicurezza delle persone ed il mantenimento dell'ordine dell'istituto;

Proporzionalità: la natura e la frequenza delle perquisizioni devono essere strettamente adeguate alla personalità della persona detenuta in questione, alle circostanze della vita in detenzione ed alla specificità dell'istituto. Infine, le perquisizioni integrali sono possibili solo qualora le perquisizioni per palpazione o l'utilizzo di mezzi di rilevamento elettronico siano insufficienti.

L'amministrazione penitenziaria ritiene che in occasione di contatti con l'esterno, specie per i colloqui, esiste realmente un rischio di pericolo per la sicurezza delle persone e il buon ordine degli istituti (rischio di entrata e uscita di oggetti o sostanze vietate o pericolose). In tali circostanze, nel rispetto dei principi sopra enunciati, sono ordinate misure di perquisizione integrale delle persone detenute al termine del passaggio ai colloqui.

Ora, le decisioni rese dalle giurisdizioni amministrative negli ultimi mesi, sottolineano che *"la perquisizione corporale integrale ripetuta all'uscita di ciascun colloquio autorizzato, impone all'interessato una punizione grave e duratura suscettibile di eccedere illegalmente ciò che è necessario per l'applicazione dell'art. 57 della legge del 24 novembre 2009"*.

Così, la pratica delle perquisizioni integrali all'uscita dei colloqui costituisce attualmente oggetto di contenzioso in Francia.

In tale contesto, è in corso una riflessione su una possibile evoluzione, sia dei testi applicabili, sia delle prassi professionali. Al fine di promuovere utilmente tale riflessione, appare opportuno sollecitare elementi di informazione relativamente alle disposizioni applicabili e alle prassi seguite in altri Stati.

RISPOSTA PER L'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA FRANCESE IN MATERIA DI PERQUISIZIONI

La perquisizione, *strumento di controllo* dell'ordine e della disciplina negli istituti penitenziari, che intende salvaguardare *l'incolumità personale* degli operatori penitenziari, dei detenuti e dei visitatori, è espressamente prevista dall'art. 34 dell'ordinamento penitenziario.¹ Tale previsione ha, da un lato, dettato una chiara limitazione alla perquisizione, prevedendola solo per *motivi di sicurezza*, dall'altro, ha inteso garantire che le sue modalità siano tali da non offendere la *dignità personale* del perquisito.

Le perquisizioni personali si distinguono in:

ORDINARIE

1. sono previste nel regolamento esecutivo e nel regolamento interno
2. si svolgono all'atto del trasferimento del detenuto (art. 53, comma 2, D.P.R. 230/2000)
3. si svolgono all'atto dell'ingresso dalla libertà (art. 23 D.P.R.230/2000)

STRAORDINARIE

1. per motivi di sicurezza straordinari
2. non possono essere effettuate se non dietro ordine del direttore
3. l'ordine del direttore deve essere motivato

STRAORDINARIE URGENTI

1. per motivi di urgenza particolare
2. possono essere effettuate dal Corpo di Polizia Penitenziaria di propria iniziativa
3. il personale che ha effettuato la perquisizione deve immediatamente comunicarlo al direttore

¹ I detenuti e gli internati possono essere sottoposti a perquisizione personale per motivi di sicurezza. La perquisizione personale deve essere effettuata nel pieno rispetto della personalità

4. il personale che ha effettuato la perquisizione deve motivare specificamente le ragioni dell'urgenza

MODALITÀ DI ESECUZIONE (art. 74, comma 1, Regolamento di Esecuzione)

La perquisizione può non essere eseguita quando è possibile compiere l'accertamento con strumenti di controllo.

Qualora si proceda manualmente, senza l'ausilio di strumenti di controllo, il personale di polizia deve:

1. essere dello stesso sesso del soggetto perquisito
2. deve effettuare la perquisizione alla presenza di un appartenente al Corpo con qualifica non inferiore a vice-sovrintendente
3. qualora debbano essere sottoposti a perquisizione soggetti i quali debbano fare ingresso in istituto, la perquisizione dovrà essere effettuata in un apposito vano adiacente l'ingresso dell'istituto stesso.

Inoltre, il regolamento interno dell'istituto stabilisce quali sono le situazioni, con quella prevista dall'art. 53 succitato, in cui si effettuano perquisizioni ordinarie (art. 74, comma 4, Regolamento di Esecuzione).

A seguito dell'entrata in vigore del nuovo "*Regolamento recante norme sull'Ordinamento Penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà*", emanato con D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, con lettera circolare del 23 marzo 2001, ha elaborato lo schema di regolamento interno-tipo per gli istituti penitenziari.

L'art. 23 del regolamento interno-tipo è relativo ai casi di perquisizione ordinaria ed indica quanto segue:

"Le situazioni in cui si effettuano le perquisizioni ordinarie di detenuti ed internati, in aggiunta a quelle all'atto dell'ingresso dalla libertà e del trasferimento previste, rispettivamente, dal comma 1 dell'art. 23 e dal comma 2 dell'art. 83 del regolamento di esecuzione sono le seguenti:

- a) all'atto dell'ingresso in istituto o all'uscita da esso per qualsiasi motivo;
- b) prima e dopo i colloqui con i familiari, conviventi o altre persone;
- c) prima e dopo ogni colloquio con operatori penitenziari, magistrati e difensori;
- d) prima e dopo lo svolgimento di attività lavorative, di istruzione culturali, ricreative, sportive o di rappresentanza;

- e) prima e dopo la permanenza all'aperto;
- f) all'atto dell'uscita dalla camera e del rientro in essa;
- g) all'atto dell'uscita dalla sezione o del rientro in essa;
- h) prima della dimissione dall'istituto;
- i)

La perquisizione può non essere eseguita, oltre che quando ai sensi del comma 2 dell'art. 74 del regolamento di esecuzione è possibile compiere l'accertamento con strumenti di controllo, anche nei casi in cui il personale abbia la certezza della non necessità della medesima a seguito del continuo e diretto controllo visivo cui sia stato sottoposto il detenuto o l'internato, della sua permanenza o del passaggio in ambienti preventivamente bonificati, della mancanza di contatti con persone estranee, nonché negli altri casi stabiliti con ordine di servizio del Direttore dell'istituto.